

AVVISO

"Il Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno" pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" n.6/26 costituisce una bozza di lavoro (proposta) ed è stato pubblicato per un errore tecnico, per questo motivo nel "Bollettino ufficiale" n.6/26 verrà contrassegnato con il marchio d'acqua "testo non valido".

Il testo giuridicamente valido e ufficialmente approvato del "Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno" con gli emendamenti approvati, verrà pubblicato sul prossimo numero del "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Il presente avviso verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nel quale verrà pubblicato il testo giuridicamente valido e ufficialmente approvato del Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno" con gli emendamenti approvati.

Klasa/Classe:024-03/26-01/90
Ur.br./Num.prot.: 2163-8-03/1-26-1
Rovinj-Rovigno, 8 giugno 2026

La Capufficio

Maria Črnac Rocco, m.p.

Atti del Consiglio municipale

Ai sensi della disposizione dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e in combinato disposto con l'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18, 5/18, 2/21, 4/25, 5/25 - testo emendato) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 28 maggio 2026, emana il

R e g o l a m e n t o
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno

Articolo 1

Con il presente Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Regolamento sulle modifiche ed integrazioni), l'articolo 19 comma 1, seconda alinea del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/18, 2/21) (di seguito nel testo: Regolamento) viene modificato ed è del seguente tenore:

- "assenza giustificata dal lavoro al fine di poter partecipare all'attività del Consiglio municipale e dei suoi organismi di lavoro, conformemente all'accordo con il datore di lavoro,"

Articolo 2

Nell'articolo 19, comma 1, quarto alinea del Regolamento vengono cancellate le parole "con la possibilità di entrare a far parte contemporaneamente di al massimo tre organismi di lavoro permanenti"

Articolo 3

Nell'articolo 27, il comma 2 viene modificato ed è del seguente tenore:

"(2) Il presidente del club rappresenta il club e ne è il portavoce in sede di Consiglio e può designare un'altra persona del club che lo sostituisca durante la seduta nell'esposizione di tutti o di singoli punti all'ordine del giorno, purché per ciascun punto all'ordine del giorno ci sia al massimo un relatore in rappresentanza del club."

Articolo 4

Nell'articolo 36, comma 1, dopo la parola "veto" viene aggiunta la parola "sospensivo", e nel comma 8 il numero "45" viene sostituito dal numero "30".

Articolo 5

Nell'articolo 40 del Regolamento, parte del comma 3 viene modificato come segue:

"La seduta è convocata mediante invito scritto ai membri dell'organo di lavoro almeno tre giorni prima della seduta."

L'articolo 41 del Regolamento viene modificato ed è del seguente tenore:

"(1) I membri degli organismi di lavoro sono tenuti a informare con almeno 24 ore di preavviso il presidente dell'organismo di lavoro e l'Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco della loro impossibilità a partecipare a una seduta dell'organismo di lavoro e, in caso di inadempienza, il presidente dell'organismo di lavoro ne darà comunicazione scritta al presidente del Consiglio municipale.

(2) Nel caso in cui i singoli membri o il presidente degli organismi di lavoro non partecipino regolarmente alle sedute degli organismi di lavoro, il presidente del Consiglio municipale si consulterà a tal riguardo con i presidenti dei club di consiglieri."

Articolo 6

Nell'articolo 52 viene aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

"(3) Le risposte scritte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere fornite entro il termine di 15 giorni dalla seduta del Consiglio. Eccezionalmente, se per dare la risposta fosse necessario richiedere i dati oppure i documenti da altri organi pubblici oppure giuridici fuori dalla Città, il termine si può prolungare, ma deve essere fornito il motivo e indicato il termine più breve entro il quale la risposta verrà inviata."

Articolo 7

Nell'articolo 57, comma 1, in seguito alle parole "hanno l'obbligo" vengono aggiunte le parole ", dipendentemente dalla competenza stabilita mediante Delibera speciale,".

Articolo 8

Nell'articolo 70, comma 2, le parole “esprimendo sfiducia nei confronti del presidente e dei vicepresidenti” vengono sostituite dalle parole “esonero del presidente e dei vicepresidenti”.

Articolo 9

Nell'articolo 73, il comma 2 viene modificato ed è del seguente tenore:

“(2) Qualora il sindaco non sia il proponente dell'atto, il presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere senza indugio la proposta di atto, che è stata presentata e redatta conformemente al Regolamento, al sindaco per la disamina e la valutazione e all'organismo di lavoro competente, al fine di fornire un parere preventivo.”

Articolo 10

Nell'articolo 76 viene aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

“(3) Le proposte di atti generali ovvero altri documenti strategici o di pianificazione che hanno influenza sugli interessi dei cittadini e delle persone giuridiche, prima dell'esame in Consiglio municipale, sono sottoposte da parte dei settori amministrativi cittadini alla consultazione con il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge che disciplina il diritto di accesso alle informazioni. Oltre agli atti per i quali la consultazione è obbligatoria per legge, anche altri atti possono essere sottoposti a consultazione quando si ritiene che con ciò si possano ottenere riscontri utili.”

Nell'articolo 76 viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore:

“(4) La notifica di tutti gli atti generali sottoposti a consultazione pubblica deve essere inviata agli organi di lavoro competenti del Consiglio municipale e alla Presidente del Consiglio municipale.”

Articolo 11

Nell'articolo 78, comma 2, le parole “ed il Programma d'attività del Sindaco e dell'amministrazione municipale per l'anno successivo si emanano” vengono sostituite dalle parole “viene emanato”.

Articolo 12

Nell'articolo 79, comma 2, in seguito alle parole “di regola” vengono aggiunte le parole “prende atto del materiale presentato”.

Articolo 13

Nell'articolo 80, comma 1 le parole “all'approvazione” vengono sostituite dalle parole “alla presa in visione”.

Articolo 14

Nell'articolo 81, comma 1 le parole “all'approvazione” vengono sostituite dalle parole “alla presa in visione”.

Articolo 15

Nell'articolo 85, in seguito alle parole “deliberato in merito alle” vengono aggiunte le parole “osservazioni, proposte e”.

Articolo 16

L'articolo 87 viene modificato ed è del seguente tenore:

“Articolo 87

(1) La proposta di un atto respinta in prima o seconda lettura, non può venir inclusa nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio prima dello scadere del termine di tre mesi dalla data in cui è stata respinta o non accettata dal Consiglio.

(2) In deroga al comma 1 del presente articolo, il termine di 3 mesi non si applica se il proponente è il sindaco e se si tratta di un atto la cui presentazione al Consiglio per la disamina costituisce un obbligo legale del sindaco.”

Articolo 17

Nell'articolo 89, comma 1, vengono cancellate le parole “e il Programma delle attività del Sindaco e dell'amministrazione municipale per l'anno successivo”.

Articolo 18

Nell'articolo 93, comma 4, le parole “competente organismo centrale dell'amministrazione statale” vengono sostituite dalle parole “organismo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale).”

Articolo 19

Nell'articolo 94 comma 1 del Regolamento la parola e il numero "dieci (10)" vengono sostituiti dalla parola e dal numero "undici (11)".

Nell'articolo 94, comma 4, la parola "corsivo" viene sostituita dalla parola "stampato".

Articolo 20

Nell'articolo 96, comma 3, in seguito alle parole "Consiglio e", vengono cancellate le parole "tramite conclusione".

Nel comma 3, in seguito alle parole "Il Sindaco" vengono aggiunte le parole "tramite conclusione".

Articolo 21

L'articolo 103 comma 1 viene modificato ed è del seguente tenore:

"(1) Il presidente di un club di consiglieri, ovvero ogni singolo consigliere, può discutere soltanto della materia della quale si sta dibattendo e in base all'ordine del giorno stabilito, a condizione che il presidente del club possa discutere per un massimo di sette (7) minuti e ciascun consigliere per un massimo di cinque (5) minuti."

Articolo 22

Nell'articolo 104, in seguito alla parola "consiglieri" viene cancellata la virgola e le parole "qualora la legge, lo Statuto o il presente Regolamento non stabiliscano diversamente".

Articolo 23

Nell'articolo 107, in seguito al comma 5 viene aggiunto il nuovo comma 6 del seguente tenore:

"(6) Un consigliere che non sia soddisfatto dei risultati della dichiarazione dei consiglieri prevista dal comma 3 del presente articolo, può richiedere all'Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco il recapito della parte della registrazione audio che ritiene controversa e successivamente esprimere per iscritto al Consiglio la sua dichiarazione, sulla quale il Consiglio non dovrà tuttavia rilasciare una dichiarazione né condurre una discussione successiva."

Articolo 24

Nell'articolo 120, comma 1, la parola "Regolamento" viene sostituita dalla parola "Regolamento".

Il comma 4 viene modificato ed è del seguente tenore:

"(4) Se, durante la votazione, l'atto proposto è stato sostenuto dalla maggioranza prescritta dei voti dei consiglieri, il presidente del Consiglio stabilisce che l'atto proposto è stato "accettato", se la maggioranza prescritta dei consiglieri si è espressa contro l'atto proposto, il presidente del Consiglio stabilisce che l'atto proposto è stato "respinto", e se i voti dei consiglieri sono divisi, il presidente del Consiglio stabilisce che l'atto proposto è stato disaminato, ma "non approvato".

In seguito al comma 4 viene aggiunto il comma 5 del seguente tenore:

"(5) Nel caso in cui durante la votazione si verifichi una situazione in cui una proposta di atto generale o individuale non riceva il numero di voti richiesto per essere accolta in conformità alle disposizioni del Regolamento, e vi siano state una o più controproposte per un atto generale o individuale che non hanno ricevuto il numero di voti richiesto, il Consiglio determinerà tramite conclusione che tutte le proposte di questo tipo sono state respinte."

Articolo 25

Nell'articolo 124, comma 1, le parole "al capo dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella regione" vengono sostituite dalle parole "all'organismo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale)."

Articolo 26

Nell'articolo 126, il comma 5 viene modificato ed è del seguente tenore:

"(5) I cittadini che assistono a una seduta del Consiglio non devono in alcun modo turbare l'ordine o interrompere la seduta del Consiglio, né possono partecipare al lavoro, alle discussioni o alle votazioni. I cittadini che assistono alle sedute del Consiglio possono riprendere le discussioni ufficiali con telefoni cellulari o telecamere portatili dal posto sui cui sono seduti, senza alzarsi in piedi, senza commentare e con il divieto di riprendere chiunque non sia una persona ufficiale, in caso contrario si riterrà che stiano disturbando l'ordine e/o ostacolando lo svolgimento della seduta."

Articolo 27

Nell'articolo 127, comma 2, viene cancellata la parola "pure".

Nell'articolo 128 comma 1 alinea 7 del Regolamento in seguito alla parola "domande" vengono aggiunte le parole "con l'indicazione di quali consiglieri hanno votato "a favore", chi ha votato "contro", e chi si è "astenuto".

Articolo 28

Nell'articolo 130 viene aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

"(3) Il Consiglio municipale può, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri, tramite conclusione, decidere che le sedute del Consiglio municipale siano trasmesse in diretta sulle pagine web della Città. Tale conclusione è valida fino a revoca."

Articolo 29

L'articolo 135 del regolamento viene modificato ed è del seguente tenore:

"Articolo 135"

(1) La gazzetta ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno è il "Bollettino ufficiale" e in esso vengono pubblicati tutti gli atti emanati dal Consiglio municipale, nonché determinati atti del sindaco, delle istituzioni cittadine e delle società commerciali cittadine.

(2) Il "Bollettino ufficiale" è pubblicato in formato digitale e viene pubblicato sulle pagine web della Città.

(3) Qualora determinati atti contengano allegati troppo estesi o tecnicamente troppo impegnativi per essere pubblicati come parte del "Bollettino ufficiale", tali allegati vengono pubblicati separatamente in formato digitale e archiviati in modo permanente sulle pagine web della Città, secondo quanto stabilito dalla conclusione del Consiglio municipale al momento dell'emanazione dell'atto in oggetto."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 30

Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni ha il compito di redigere e pubblicare sul "Bollettino ufficiale" il testo emendato del Regolamento.

Articolo 31

Il presente Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 024-03/26-01/22
Ur.broj/N. prot.: 2163-8-01-26-1
Rovinj-Rovigno, 28 maggio 2026

La Presidente
del Consiglio municipale
Tea Batel, m.p.